

Piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria sul territorio della Regione siciliana per l'anno 2019

Premessa

Il Piano Nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria relativo al 2019, consultabile sul sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie attraverso il link seguente: <http://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/documentazione-normativa/> è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni. Lo stesso Piano, inoltre, è stato redatto sulla base dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese; fattori in base ai quali anche per il 2019 è stato possibile suddividere l'intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo tre diversi livelli di rischio: alto, medio e ridotto, cui fanno riscontro criteri e modalità di monitoraggio differenziati secondo lo schema che segue:

- Aree a **rischio alto**, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza elevata;
- Aree a **rischio medio**, individuate in alcune province delle Regioni Lazio e Umbria, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza meno elevata;
- Aree a **rischio basso**, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, **Sicilia compresa**, presso le quali non è previsto uno specifico monitoraggio, ma l'attuazione delle seguenti tipologie di controlli:
 - 1) Controlli di biosicurezza da effettuarsi presso gli allevamenti secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 concernente "*Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*", prorogata e modificata dall'Ordinanza del Ministro della salute del 13 Dicembre 2018;
 - 2) Controlli sulla filiera rurale, in particolare, sugli allevamenti di svezzamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 concernente "*Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale*", accluso al piano Nazionale di Sorveglianza.

In sintesi, le attività di sorveglianza sono basate sulla notifica di casi e sospetti di IA (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti rurali (svezzatori) come definito dalla legislazione nazionale. In tutti gli allevamenti a livello nazionale è obbligatorio applicare misure di biosicurezza come da Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 e della Ordinanza Ministeriale del 13 dicembre 2018.

Controlli di biosicurezza

I controlli di biosicurezza devono essere effettuati a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione che, secondo quanto previsto dalle Ordinanze ministeriali sopra citate, devono provvedere alla verifica:

- dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili;
- delle norme di conduzione dell'allevamento e degli obblighi del detentore;
- delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- delle modalità di gestione degli animali morti;
- delle modalità di gestione delle lettiere.

I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza.

Controlli sulla filiera avicola rurale

Per quanto riguarda la effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010, pare opportuno rimandare alle definizioni riportate al punto 1 dell'allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento.

Una attenzione particolare deve essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010 come: *“allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale”*.

Gli allevamenti di svezzamento devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall'allegato A dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite commercializzate.

Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola risulta che nella Regione siciliana sono registrati 11 allevamenti di svezzamento presenti nelle province di Agrigento (1), Catania (6), Palermo (2) e Ragusa (2).

Presso tutti gli allevamenti di svezzamento devono essere effettuati:

- 1) Almeno un sopralluogo nell'arco dell'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l'anno;

Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio.

- 2) Accertamenti diagnostici basati sul controllo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20.

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne devono essere eseguiti, per esame virologico, tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche con la stessa numerosità sopra indicata.

Gli accertamenti diagnostici anzidetti devono essere effettuati con la seguente frequenza:

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extraregionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali);
- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento.

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere aumentata.

La scelta degli animali da campionare deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- specie a rischio;
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- animali allevati all'aperto;
- animali rientrati da fiere, mostre e mercati.

Eventuali positività devono essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di Referenza Nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell'influenza a bassa o alta patogenicità.

Certificazione dell'accreditamento e autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere e mercati

In aggiunta alla attuazione delle misure appena descritte i Servizi Veterinari devono provvedere, su richiesta degli allevatori interessati e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio extraregionale.

Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sull'allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti dall'Ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005.

Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica

Alla verifica delle misure di biosicurezza e alla effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici sottoponendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell'intero territorio regionale o sugli animali abbattuti sui quali si dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette.

Ai fini della sorveglianza passiva l'attenzione maggiore deve essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone umide con particolare riguardo per quelle maggiormente interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo intensivo.

I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella Decisione della Commissione 2010/367/CE *“sulla attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici”*.

I controlli sui volatili selvatici devono riguardare, in particolare, le specie acquatiche di migratori facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette “bersaglio” riportate nell'Allegato II, parte 2, alla stessa Decisione 2010/367/CE.

Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate.

Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie le carcasse devono essere inviate per le analisi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla Decisione 2006/437/Ce *“che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio”*.

Eventuali positività devono essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di Riferenza Nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell'influenza a bassa o alta patogenicità.

Referenti regionali per il Piano

Servizio 10° *“Sanità Veterinaria”* del Dipartimento per le Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana.

veterinariasicilia@regione.sicilia.it

a.virga@regione.sicilia.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Direzione Sanitaria

direzionesanitaria@izssicilia.it

Area Diagnostica Virologica

annalisa.guercio@izssicilia.it